Modello B

Ragione sociale: POSSO ETS
Codice Fiscale/partita IVA: 03328180595
Indirizzo: VIALE PIER LUIGI NERVI TORRE 6 – 04100 LATINA (LT)
Telefono: 07731705153
Pagina web: www.posso.it
E-mail: info@posso.it
Pec: possoets@legalmail.it
Anno di fondazione: 2025
Forma Associativa:
☐ organizzazione di volontariato ☐ associazione di promozione sociale
☐ ente filantropico
☐ impresa sociale ☐ cooperativa sociale
☐ rete associativa
☐ società di mutuo soccorso X associazione

☐ fondazione ☐ altro Ente del terzo settore

Composizione del Consiglio di Amministrazione:

| |
|---|
| Gennaro Coppola<br>Grazia Pracilio<br>Marco Gardin<br>Erika Brenna |

Finalità (in breve):

| |
|---|
| POSSO ETS promuove il benessere e la crescita educativa e sociale di bambini e ragazzi, sostenendo lo sviluppo di competenze personali e relazionali e favorendo un uso consapevole, sicuro ed etico delle tecnologie digitali. |

che l'Ente è già iscritto ad altro Albo Comunale/Distrettuale Speciale degli Enti del Terzo Settore nel Comune di……
Contributi atipici avuti dall'amministrazione comunale negli ultimi tre esercizi:
2023: …….. 2024: ……. 2025: ……

Contributi ottenuti per prestazioni susseguenti a contratti, convenzioni o bandi ad evidenza pubblica avuti dall'amministrazione comunale negli ultimi tre esercizi:
2023: ..... 2024: ..... 2025: .....

Luogo e data : Latina, lì 14/07/2026

Firma del legale rappresentante
.....

POSSO ETS
Sede legale: Viale P.L.Nervi Torre 6 Glicini – 04100 Latina
P.IVA/ C.F.: 03328180595
Email: info@posso.it; amministrazione@posso.it
Pec: possoets@legalmail.it

Allegato "B" alla raccolta numero 16945

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA**

**ASSOCIAZIONE "POSSO ENTE DEL TERZO SETTORE"**

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E ATTIVITÀ

**Articolo 1. Denominazione**

È costituita un'Associazione non riconosciuta denominata **ASSOCIAZIONE "POSSO ENTE DEL TERZO SETTORE" in forma abbreviata ASSOCIAZIONE "POSSO ETS".**

**Articolo 2. Sede**

L'Associazione ha sede nel Comune di Latina, Viale Pierluigi Nervi - Torre 6 - Glicini, presso la sede legale di AXED S.R.L. all'indirizzo determinato dal Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge.

L'Associazione potrà, con decisione del Consiglio Direttivo, trasferire la sede in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune.

**Articolo 3. Durata**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

**Articolo 4. Scopo e attività**

La Associazione è apartitica e apolitica, e si atterrà ai seguenti principi: assenza di scopo di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale soprattutto in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Tali attività, con riferimento alle lettere dell'art. 5 del d. lgs. 117/2017, hanno ad oggetto:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ivi comprese le *attività scolastiche, corsi, laboratori didattici, percorsi educativi alternativi e attività formative per bambini, giovani, adulti.*

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ivi comprese *la salvaguardia di beni culturali, organizzazione di eventi e progetti per promuovere musei, archivi, paesaggi storici.*

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ivi comprese *la promozione, conduzione o sostegno di progetti di ricerca in ambiti che producono benefici collettivi (es. educazione, salute, ambiente, tecnologie sociali).*

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della

cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ivi comprese *spettacoli, festival, mostre, cineforum, attività musicali e artistiche, pubblicazioni culturali, promozione della lettura o del teatro a fini educativi o sociali.*

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa ivi compresi *doposcuola, tutoraggi, progetti educativi integrativi, contrasto alla povertà educativa, laboratori per studenti in difficoltà.*

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonchè di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile ivi compresi *laboratori e corsi con sbocco lavorativo per persone svantaggiate: disabili, disoccupati di lunga durata, giovani NEET, migranti.*

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 CTS.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà inoltre compiere tutte le ulteriori operazioni e attività necessarie o utili al conseguimento dello scopo associativo.

PATRIMONIO

**Articolo 5. Patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle quote e dei contributi degli associati e di eventuali elargizioni, ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e dello scopo come sopra individuato.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L'Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi, e anche via web e social, di lasciti, donazioni, contributi senza corrispettivo e simili nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7 CTS e relativo decreto attuativo.

ASSOCIATI

**Articolo 6. Associati**

Gli associati si dividono in:
- "fondatori": sono coloro che partecipano all'atto costitutivo dell'Associazione;
- "ordinari": sono coloro che, successivamente alla costituzione dell'Associazione, sono ammessi a farne parte.

Possono diventare associati tutti coloro che intendono partecipare all'Associazione perché ne condividono le finalità e gli scopi.
La qualità di associato è a tempo indeterminato ed è intrasmissibile.
Il domicilio degli associati, per i loro rapporti con l'Associazione, è quello che risulta dal Libro degli associati.

**Articolo 7. Ammissione degli associati**

L'ammissione degli associati avviene su domanda dell'interessato con delibera del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve rispondere entro i 60 (sessanta) giorni dalla domanda; in esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel Libro degli associati.
L'eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci l'Assemblea degli associati, o altro Organo eletto dalla medesima, in occasione della successiva convocazione.
Al momento dell'ammissione l'associato è tenuto a versare all'Associazione la quota di ingresso fissata per quell'anno dal Consiglio Direttivo.

**Articolo 8. Diritti e doveri degli associati**

L'Associazione è organizzata secondo il principio generale dell'assenza di discriminazione fra le persone e della democraticità della struttura. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione.
Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà

gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'Associazione, con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato.
Tutti gli associati sono dunque tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle decisioni degli Organi associativi, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa annuale fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

**Articolo 9. Recesso ed esclusione**

L'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con avviso di ricevimento, o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.
Il recesso ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione al Consiglio Direttivo; tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.
L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto, può essere escluso con deliberazione motivata dell'Assemblea. Si considera grave inadempimento al dovere di associato il mancato versamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.
In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l'associato, fermo restando il dovere di versare i contributi per l'anno in corso, non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto già versato all'Associazione.

**Articolo 10 Volontari**

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.
Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.
I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei volontari. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

**Articolo 11. Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) l'Organo di Controllo, ove nominato.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

**Articolo 12. Competenze dell'Assemblea degli associati**

L'Assemblea degli associati:
a) nomina e revoca i componenti degli Organi associativi e nei limiti di legge ne determina il compenso;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti e nei limiti di legge ne determina il compenso;
c) approva il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa dell'Associazione e l'eventuale bilancio sociale;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull'esclusione degli associati;
f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
g) approva gli eventuali regolamenti dell'Associazione, ivi compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
i) decide sulle proposte presentate dal Consiglio Direttivo;
l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

**Articolo 13. Convocazione**

L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Associazione, e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.
L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
L'Assemblea è convocata a cura del Consiglio Direttivo: l'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza. Tale avviso dovrà essere comunicato a tutti gli associati iscritti nel Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo, mediante qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la mail ordinaria che dia prova dell'avvenuto ricevimento da parte dell'associato, almeno 3 (tre) giorni prima dell'Assemblea.
Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli associati, e tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo sono presenti e nessuno

si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

**Articolo 14. Intervento e voto**

Possono intervenire e votare all'Assemblea gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che risultino iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Ciascun associato esprime un solo voto.
Ogni associato che abbia diritto di voto nell'Assemblea può farsi rappresentare da altro associato, per il tramite di speciale delega scritta, apponibile anche in calce alla convocazione, da conservare agli atti dell'Associazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.

**Articolo 15. Presidente e segretario**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'eventuale Vice Presidente, ovvero dall'amministratore più anziano per carica, o per età, o, in assenza anche di questi, dalla persona tra gli associati designata dagli intervenuti.
Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato.
Per lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea il Presidente può nominare un segretario, anche estraneo; nei casi previsti dalla legge, e inoltre quando l'Assemblea o il Consiglio Direttivo lo ritengono opportuno, il segretario viene nominato nella persona di un Notaio.

**Articolo 16. Deliberazioni**

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, la trasformazione, la fusione e la scissione, nonché lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati e l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati presenti.

**Articolo 17. Deliberazioni per audio o videoconferenza**

Le riunioni dell'Assemblea degli associati si possono svolgere anche per audio o video-conferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire adeguatamente la discussione, di

intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di votare; verificandosi tali presupposti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

**Articolo 18. Verbale**

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e/o dal segretario o dal Notaio.
Il verbale dell'Assemblea degli associati è trascritto nel Libro verbali delle Assemblee.

AMMINISTRAZIONE

**Articolo 19. Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 3 (tre) fino ad un numero massimo di 5 (cinque) amministratori, su decisione degli associati. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra gli associati.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) esercizi, e per la precisione fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel quale la nomina è stata effettuata. I consiglieri sono rieleggibili. Si applica, in quanto compatibile, quanto prescritto dall'articolo 2382 del codice civile.
Ove non vi abbiano provveduto gli associati al momento della nomina, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, nonché, eventualmente, un Segretario e un Tesoriere.
I componenti del Consiglio Direttivo cessano per revoca, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità.
Il Consiglio Direttivo, ove gli associati non vi abbiano già provveduto o disposto diversamente, può delegare una o più delle proprie attribuzioni, nei limiti di legge e del presente Statuto, al Presidente e/o a suoi singoli componenti; in tal caso la decisione di delega ne determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio.
Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti od operazioni.

**Articolo 20. Funzioni e poteri del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga necessari e opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo associativo e lo svolgimento delle relative attività.
Spetta al Consiglio Direttivo, tra l'altro, di:
- assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel Programma generale eventualmente approvato dall'Assemblea degli associati, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa;

- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio dell'Associazione e l'eventuale bilancio sociale;
- predisporre regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione;
- determinare le quote associative annuali e di ingresso;
- sottoporre all'Assemblea degli associati proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad A.T.I. o R.T.I. (Associazioni o Raggruppamenti Temporanei di Impresa), A.T.S. (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, Associazioni in partecipazione, contratti di rete fra imprese o misti, contratti di collaborazione, società, o altre modalità, negozi o enti simili o assimilati;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi, o comunque escluso dalla legge o dal presente Statuto.

**Articolo 21. Convocazione del Consiglio Direttivo**

La convocazione del Consiglio Direttivo viene effettuata a cura del Presidente con avviso, contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti, da inviare almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza almeno 1 (un) Giorno prima, a ciascun amministratore e, se nominati, all'Organo di Controllo e al Revisore, mediante qualunque mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito anche in assenza di formale convocazione, purché siano presenti tutti gli amministratori in carica nonché i componenti dell'Organo di Controllo siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, non computandosi le astensioni.

Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi ed essere assunte anche per audio o video-conferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione, alle condizioni, garanzie e modalità, come compatibili, già disciplinate in tema di Assemblea degli associati.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e/o dal segretario. Il relativo verbale è trascritto nel Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

**Articolo 22. Doveri dei consiglieri**

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che, anche indirettamente o per interposta persona, per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le sue attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio, astenendosi dall'esercitare il diritto di voto; si applica in quanto compatibile il disposto dell'articolo 2475 ter del codice civile.

**Articolo 23. Presidente dell'Associazione**

Il Presidente del Consiglio Direttivo ricopre la carica di Presidente dell'Associazione.

La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio Direttivo che lo ha eletto ed è rieleggibile.

Il Presidente dell'Associazione:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne coordina il lavoro;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;
- svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell'Associazione;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- può formulare proposte di deliberazioni al Consiglio Direttivo;
- può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno o comunque indifferibile, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva;
- compie ogni altra attività demandatagli dalla legge o dal presente Statuto o dall'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, anche temporaneo.

**Articolo 24. Rappresentanza dell'Associazione**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a

qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati per rappresentare l'Associazione in qualunque grado.
Se sono stati nominati uno o più delegati, la rappresentanza spetta anche ad essi, nei limiti delle attribuzioni loro delegate.
La rappresentanza dell'Associazione spetta anche ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

CONTROLLI

**Articolo 25. Organo di Controllo**

Ove previsto dalla legge, o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Assemblea degli associati nomina un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Inoltre l'Organo di Controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida stabilite dal Ministero. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di 3 (tre) membri scelti fra persone non associate.
I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2399 del codice civile.
I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina dei componenti dell'Organo di Controllo, si rinvia, a quanto previsto dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore, e, in quanto compatibili, dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

**Articolo 26. Revisione legale dei conti**

Ove previsto dalla legge o qualora lo ritenga opportuno, l'Assemblea degli associati nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro.
La Revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo

di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra Revisori legali iscritti nell'apposito Registro.
Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina del Revisore legale dei conti, si rinvia a quanto previsto dalla legge e in particolare, dall'articolo 31 del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, dagli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile.

BILANCIO/RENDICONTO, DEVOLUZIONE, DISPOSIZIONI FINALI

**Articolo 27. Bilancio/Rendiconto**

Gli esercizi associativi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sarà compilato a cura del Consiglio Direttivo il bilancio/rendiconto da approvarsi dall'Assemblea degli associati in tempo utile per il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.). Il bilancio verrà depositato nel medesimo Registro entro il 30 giugno di ogni anno a cura del Consiglio Direttivo.
Nei casi previsti dalla legge il Consiglio Direttivo dovrà redigere anche il bilancio sociale.

**Articolo 28. Devoluzione**

In conformità all'art. 9 d. lgs. 117/2017 addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea degli associati delibera la devoluzione del patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo settore aventi finalità o oggetto analogo al proprio, previo parere favorevole dell'Ufficio del R.U.N.T.S.

**Articolo 29. Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si rinvia a quanto previsto dal Codice del Terzo settore, dal codice civile, e più in generale dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.
F.TO GRAZIA PRACILIO
F.TO MARCO GARDIN
F.TO GENNARO COPPOLA
F.TO NICOLA RICCARDELLI NOTAIO
==========

==========

In conformità al suo originale, firmato nei modi di legge, si rilascia la presente copia autentica, costituita da numero sei (6) fogli, per uso **"FISCALE"**
Latina, lì 12 maggio 2025

